

## Special Needs Administrator and emotional categories of solidarity

*Rosa Maria Paniccia*\*

### *Abstract*

The paper explores the legal institution of Special Needs Administrator (in Italian, amministratore di sostegno) in terms of social mandate, from both the interest in clinical psychological intervention with people at risk of social exclusion and an ongoing research study on this figure (introduced by the law n. 6 2004). It therefore deals with the constitutional value of solidarity as civic attitude opposed to organizational competence. Some clues suggest the organizational incompetence present in our culture and the experience of *homo homini lupus* in social relationships, so that the desired autonomy on the one hand refers to conformism and on the other hand to defense capability from enemies. In addition, intervention on relationships is not recognized while the only professional service that can be remunerated deals with the individual. The individualist and normalized “psychology” entailed by this solidarity, traced in legal language and consistent with the medical one, profoundly differs from that of our experience in research and intervention. The function of Special Needs Administrator, based on this culture, however, is affected by contradictions and conflicts. It therefore seems like a very interesting role to find ways in which psychology can usefully confront itself with medicalization and legal perspective, respecting differences and looking for integration.

*Keywords:* Special Needs Administrator; social exclusion; analysis of demand; critical studies on disability; mental health.

---

\* Associate Professor at the faculty of Medicine and Psychology of the University “Sapienza” in Rome;. email: [rasamaria.paniccia@uniroma1.it](mailto:rasamaria.paniccia@uniroma1.it)

Paniccia, R.M. (2014). L’amministrazione di sostegno e le categorie emozionali della solidarietà [Special Needs Administrator and emotional categories of solidarity]. *Quaderni della Rivista di Psicologia Clinica*, 2, 6-25. Retrieved from <http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/Quaderni>

## L'amministrazione di sostegno e le categorie emozionali della solidarietà

*Rosa Maria Paniccia*\*

### *Abstract*

Premessi l'interesse per l'intervento psicologico clinico con le persone a rischio di emarginazione e una ricerca in corso sull'amministrazione di sostegno (introdotta dalla legge n. 6 del 2004), si esplora tale istituto sotto il profilo del mandato sociale. Si analizza perciò il valore costituzionale della solidarietà come attitudine civica contrapposta alla competenza organizzativa. Abbiamo indizi per capire l'incompetenza organizzativa presente nella nostra cultura, e il vissuto che la relazione sia un *homo homini lupus*, per cui l'auspicata autonomia da un lato è conformismo, dall'altro capacità di difesa dalla relazione nemica. Vediamo anche perché l'intervento sulla relazione non è riconosciuto, mentre l'unica prestazione professionale retribuibile tende a essere quella sull'individuo. La "psicologia" individualista e normalizzata comportata da questa solidarietà, rintracciata nel linguaggio giuridico, coerente con quello medico, differisce profondamente da quella della nostra esperienza di ricerca e intervento. L'amministrazione di sostegno, basata su questa cultura, è però attraversata da antinomie e conflitti. Appare perciò come un ruolo molto interessante per trovare modi con cui la psicologia possa interloquire utilmente con medicalizzazione e ottica giuridica, rispettando le divergenze e trovando modalità integrative.

*Parole chiave:* amministratore di sostegno; esclusione sociale; analisi della domanda; studi critici sulla disabilità; salute mentale.

---

\* Professore associato MPSI08, Dipartimento 42 - "Sapienza"- Roma; email: [rasamaria.paniccia@uniroma1.it](mailto:rasamaria.paniccia@uniroma1.it)

Paniccia, R.M. (2014). L'amministrazione di sostegno e le categorie emozionali della solidarietà [Special Needs Administrator and emotional categories of solidarity]. *Quaderni della Rivista di Psicologia Clinica*, 2, 6-25. Retrieved from <http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/Quaderni>

## Premessa



Max Ernst, L'île de Pâques 2, *Une semaine de bonté*

Una ricerca in corso sta esplorando la relazione tra ospedale e territorio, per individuare agenzie di cura e assistenza in quell'ambito; tra gli altri, sono stati intervistati degli amministratori di sostegno (AdS)<sup>1</sup>. Qui non si utilizzano i dati di ricerca, in corso di elaborazione; spero che questo lavoro contribuirà a leggerli. Scopo di questo contributo è l'analisi di alcune componenti del mandato sociale dell'amministrazione di sostegno (AdS)<sup>2</sup>.

Seguendo le tracce dell'istituto, si incontrano il valore costituzionale della solidarietà, come attitudine civica contrapposta alla competenza organizzativa; la centralità dell'individuo, che persa la laicità, diventa persona umana; diritti che diventano doveri. Abbiamo indizi per capire l'incompetenza organizzativa presente nella nostra cultura: finalità senza obiettivi, controlli sempre e verifica mai, risorse che si consumano e non si producono. Ma anche la tendenza al familismo e alla corruzione, la cecità sulle relazioni, il vissuto che la relazione sia un *homo homini lupus* da cui difendersi, l'autonomia che ciascuno deve perseguire e che equivale alla massima conformità, il prendere posizione pro o contro invece che assumerne una critica su problemi pragmaticamente esplorati. Vediamo anche perché con i problemi di convivenza l'intervento tecnico sul singolo tende a essere l'unica prestazione professionale retribuibile. Constatiamo infine la necessità, in questo contesto, della diagnosi, e come la "personalizzazione" degli interventi moltiplichi le diagnosi nella persistenza dell'ignoramento della domanda.

### *L'antinomia tra conformismo e polisemia*

---

<sup>1</sup> La ricerca intervento inizia nel 2008 con una ricerca sul rischio psicosociale di un Ospedale romano, il San Filippo Neri, proseguita con interventi formativi e di supporto all'attività delle Unità Operative. Attualmente l'esplorazione di nuovi setting di intervento si estende alla relazione Ospedale – Territorio entro la città di Roma. Vengono intervistati sul tema: personale sanitario delle UO di due ospedali (parte del gruppo di ricerca), Medici di Medicina Generale, Amministratori di sostegno, Cittadini. Il gruppo di ricerca è composto da una Cattedra MPSI08 della Facoltà di Medicina e Psicologia di Sapienza, l'Azienda Complesso Ospedaliera San Filippo Neri, l'Ospedale San Giovanni Calibita Fatebenefratelli, lo Studio di Psicosociologia di Roma. Si conta di pubblicare i risultati a luglio 2015.

<sup>2</sup> Userò la stessa sigla: il contesto permetterà di capire se si parla di amministratori o di amministrazione.

I 184 collage di *Une semaine de bonté* sono stati realizzati da Max Ernst nel 1933. L'artista utilizza incisioni di romanzi popolari, di riviste di scienze naturali, di cataloghi di vendita del XIX secolo. Nei collage esseri straordinari abitano mondi incantevoli e irreali. Il titolo rimanda ai sette giorni della Genesi, ma anche ad un'associazione di mutua assistenza, *La semaine de la bonté*, fondata nel 1927 per sollecitare solidarietà sociale, tutt'ora attiva nel promuovere collette settimanali da ridistribuire a persone in grave difficoltà<sup>3</sup>. Parigi era stata tappezzata da manifesti dell'associazione, sollecitanti la partecipazione dei cittadini. Ciò che accade nei collage contrasta con il titolo. I temi dominanti sono potere, violenza, catastrofi. Ernst prende posizione contro l'instaurarsi di regimi dittatoriali in Europa; nell'incisione proposta, un uomo di potere è trasformato in idolo di pietra. Ci sono i temi della sessualità, dell'anticlericalismo, del ripudio della famiglia, della borghesia, del patriottismo, ma anche rimandi alla mitologia, alla Genesi, ai racconti di fate e frammenti di sogni. Incombeva la memoria degli orrori della prima guerra mondiale, mentre si voleva dimenticarla. Ernst sfida il conformismo trasformandolo in immagini polisemiche, togliendo il velo della stereotipia alla violenza, ma anche dando spazio ad insopprimibili speranza e sogno. Il romanzo dei collage è senza parole: il lettore è un interprete invitato a usare la potenza della polisemia per dare senso agli eventi senza perderne la forza emozionale<sup>4</sup>.

Ci sono irruzioni polisemiche anche in immagini di tranquilla e magnifica bellezza, entro un apparente inno alla perfezione del noto e della conformità. In una annunciazione di Tiziano, ai piedi della Vergine c'è una pernice: è decorativa e tanto sembra bastare. La pernice è lì anche perché si diceva che la femmina era ingravidata dal solo suono della voce del maschio (Panofsky, 1969/1992)<sup>5</sup>. La metafora è per noi ironica e perturbante.

Anche i gesti hanno una storia che svela l'impossibilità della naturalezza spontanea. Le Madonne dolorose debbono a Niobe, una principessa greca, la testa piegata all'indietro, gli occhi lacrimanti rivolti al cielo. Nel 1583 a Roma vennero ritrovate dodici sculture, tra cui una che rappresentava Niobe con la figlia minore, altre alcuni dei figli, figlie e un pedagogo. Niobe aveva quattordici figli, tutti uccisi a frecciate dai fratelli Artemide e Apollo incitati dalla madre, offesa dal fatto che Niobe aveva detto che quelli erano solo due, mentre lei di figli ne aveva quattordici<sup>6</sup>. Ma anche la statua di Niobe è dentro una sequenza di schemi di ascendenza classica ed ellenistica, derivati da altre sculture o dipinti con personaggi in fuga o feriti a morte. Inoltre, il suo gesto è proprio quello descritto dal coevo Ovidio nelle *Metamorfosi* (Iacolina)<sup>7</sup>. Un laborioso concorso di artefici costruisce il gesto in questione, ognuno ripetendo e portando novità. Sono tutti modelli di relazione: la testa e gli occhi volti al cielo sono con Niobe un'implorazione e una protesta verso chi può sul nostro destino e ci vuole sottomessi, con la Madonna una accettazione dolorosa e fiduciosa della natura umana e divina del figlio, con Maddalena penitente, che li riprenderà, la penitenza appunto, e la speranza.

La nostra mente gestaltica ha bisogno di flessibili organizzatori, e come nell'iconografia sistemi di segni persistenti e adattabili corrono nel tempo come un filo rosso nel mutare delle culture, così nel linguaggio seguiamo la traccia delle categorie emozionali che lo attraversano. Esse offrono alle nostre emozioni significati che sembrano spontanei, coerenti, conformi e perfino naturali, e invece sono prodotti di percorsi complessi e conflittuali di cui possiamo utilmente recuperare la configurazione antinomica e la polisemia che li caratterizza. Esploriamo la solidarietà, che ci interessa entro il tema dell'integrazione sociale. Vogliamo rintracciare nelle categorie emozionali che ne organizzano i significati l'antinomia conformismo/polisemia; ricerca già presente nelle ironiche, drammatiche Giornate di Ernst. Cerchiamola in testi giuridici: forse il

---

<sup>3</sup> L'associazione «*aide des personnes en grande difficulté*» tramite la raccolta di collette settimanali, senza nessun contributo pubblico. Dal suo sito: [sembonte.perso.neuf.fr](http://sembonte.perso.neuf.fr)

<sup>4</sup> L'immagine, le informazioni e alcune considerazioni sono tratte dalla presentazione on line di una mostra dei collage tenutasi il 30 giugno - 13 settembre 2009 al Musée d'Orsay di Parigi ([musee-orsay.fr](http://musee-orsay.fr)).

<sup>5</sup> Il quadro è conservato nella Scuola di San Rocco a Venezia.

<sup>6</sup> Si può vedere una fotografia della statua nel sito [virtualuffizi.com](http://virtualuffizi.com).

<sup>7</sup> Vedi Viaggio interattivo nelle *Metamorfosi* di Ovidio alla voce Niobe, Immagini, n.12, scheda di Iacolina, nel sito Iconos della Facoltà di lettere e filosofia, Sapienza di Roma, che ha finalità di catalogazione iconografica dei soggetti profani - ed in particolare mitologici - nell'ambito degli studi storico-artistici (Documento online senza data e pagina).

campo in cui si è più esercitata la lotta per costringere il significato a divenire univoco entro il vincolo della parola esatta, ovviamente fallendo. Le tracce della lotta sono interessanti. Il testo giuridico, che vuole essere più che chiaro, è oscuro, si ribella alla sintesi e combatte la sua battaglia fino alla virgola; affidati alla psicologia clinica, cerchiamo il filo dell'emozionalità e tentiamo l'impresa.

### ***La solidarietà. Senza la domanda i diritti diventano doveri, e la relazione diviene valore***

Ambrosini (2004) magistrato in cassazione, dice che nel nostro ordinamento la *fraternité* prende il nome di solidarietà. Nell'Assemblea costituente<sup>8</sup> i laici affermarono il principio di eguaglianza; i cattolici quello di solidarietà, a complemento dei diritti inviolabili dell'uomo. Diritti del singolo e delle formazioni sociali dove quello sviluppa la sua personalità; la garanzia dei diritti inviolabili richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà. La formazione sociale per eccellenza in cui si sviluppa la personalità e che per ciò va tutelata è la famiglia, definita "società naturale fondata sul matrimonio". L'Assemblea tendeva a chiudere il discorso intorno alla famiglia composta da due coniugi sposati con eventuali figli. Si voleva introdurre nella Costituzione il principio della indissolubilità del matrimonio, per altro allora prevista dal codice civile. L'idea fu bocciata per questo<sup>9</sup>. Di qui la rilevanza, dopo anni di scontro politico, della legge ammissiva del divorzio del 1970, confermata due anni dopo dall'insuccesso del *referendum* abrogativo. Possiamo capire perché del persistere del controllo sulla famiglia.

Il terzo e ultimo principio dell'art. 2 della Costituzione concerne ciò che un Commentario ad essa del 2006 (Bifulco, Celotto, & Olivetti, 2006) chiama concetto/valore della solidarietà. Lo statuto di concetto, pensiero da un lato, e di valore, importanza che una cosa ha in sé stessa e nel giudizio delle persone dall'altro, determina il destino della solidarietà nella nostra cultura. Se un'idea va tradotta in prassi, è necessaria una competenza a produrre solidarietà nelle relazioni in base a conoscenze (di realtà che la riguardano, di metodi per perseguirla). Se la prassi riguarda un valore, qualcosa che già c'è, fino alla naturalità, ne va riconosciuta e tutelata l'importanza: non è centrale la competenza, ma la militanza. Nel primo caso si è esplorativi e verificanti entro una realtà da conoscere, nel secondo si è tutori vigilanti e controllanti di una realtà esistente. Nel Commentario prevale la solidarietà come un valore entro una rete di riferimenti continuamente da rinforzare: la stretta relazione tra diritti e doveri, il valore della singola persona umana, il riferimento alla famiglia, lo sbarramento all'individualismo esasperato.

La Costituzione è fondata sul primato dei diritti della persona, incompressibili se non in forza di valori costituzionali rilevanti. Potremmo dire che c'è un conflitto tra singolo e collettività. In questo quadro la solidarietà – dicono gli Autori - è un catalogo di doveri: sia già presenti nella Costituzione, che estensibili con successive interpretazioni della solidarietà. Ai diritti inviolabili corrispondono doveri. Questi i doveri già presenti: quelli di difesa della Patria, di voto, di istruirsi, il tributario, quello di accettare trattamenti sanitari obbligatori, quello di soccorrere chi è ferito o in pericolo.

C'è anche il dovere del lavoro; in senso proprio, e come attività prestata gratuitamente per obiettivi di solidarietà. Questo aspetto lo sviluppa la giurisprudenza che va oltre il catalogo dei doveri in nome di una solidarietà diventata naturale, volontaria, non normativamente imposta. Gli Autori aggiungono che se i principi organizzatori della Costituzione sono liceità e libertà, non doverosità e obbligo, tuttavia la natura dell'uomo è *uti socius*: è un socio in un'impresa comune.

Nel 1991 la Corte Costituzionale, giudicando la legge quadro sul volontariato, afferma che il volontariato è l'espressione più immediata della primigenia vocazione sociale dell'uomo e la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale. Per esso la persona agisce non per calcolo utilitaristico o imposizione di un'autorità, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che la caratterizza.

---

<sup>8</sup> Le sedute si svolsero fra il 25 giugno 1946 e il 31 gennaio 1948.

<sup>9</sup> Ci si occupò dei figli nati fuori dal matrimonio, cui si assicurò la tutela giuridica affermando tra l'altro che i doveri dei genitori di mantenimento, istruzione ed educazione prescindevano dal fatto che fossero sposati.

La solidarietà naturalizzata viene posta in un campo diverso dalla competenza a condividere e affrontare problemi entro la relazione. Una successiva sentenza dice che la moderna solidarietà va oltre i tradizionali beneficienza, assistenza, doveri normativamente imposti, concorrendo a realizzare l'eguaglianza che consente lo sviluppo della personalità. La solidarietà mira a ottenere - dallo Stato, dalla variegata realtà delle formazioni sociali, dai singoli - la collaborazione per conseguire essenziali beni comuni. Solidarietà, uguaglianza, volontariato vengono strettamente connessi e posti fuori dall'ambito della competenza professionale e del lavoro retribuito.

Un ulteriore modello per la disciplina solidarista è dato dalla normativa del 1999 sulle donazioni di organi a fini di trapianto terapeutico. Si passa dal consenso all'espianto, previo da parte della persona deceduta, o successivo alla morte da parte dei prossimi congiunti, al silenzio-assenso. In nome del contributo che si dà al benessere collettivo, si presume la volontà in tal senso di chi dona. Inoltre si citano un'enciclica papale, la *Sollicitudo rei socialis* del 1987<sup>10</sup>, e la Carta europea dei diritti fondamentali<sup>11</sup> come concordi tra loro e con la Costituzione nell'affermare che il godimento dei diritti fa sorgere doveri nei confronti degli altri. La solidarietà non può dipendere dalla volontà di chi la attua, poiché è un diritto dei destinatari. Infine, dopo averla ancorata ai valori del cattolicesimo, resa un dovere, contrapposta al lavoro professionale e pagato, la si contrappone al mercato: le regole di forza della società non possono tutelare i diritti della persona.

Il valore della solidarietà, fondato su una doverosità che da costrittiva diventa naturale, confligge con ogni competenza relazionale e organizzativa, storicizzata e contestualizzata, che si possa potenziare con formazione e interventi professionali. Il produrre risorse entro sistemi di competenze è proposto solo in associazione a un mercato dannato. Queste categorie emozionali improntano molta parte dei servizi socio-sanitari e del terzo settore, sia entro la tradizione cattolica che di sinistra.

Diritti e Costituzione rimandano gli uni all'altra. A partire dalla premessa che «il linguaggio dei diritti si è imposto come la lingua franca del discorso pubblico globale» (Schiavello, 2013, p.120), un giurista, fa alcune considerazioni:

La mia impressione è che sia ormai molto diffusa la consapevolezza che il linguaggio dei diritti è l'idioletto attraverso il quale avanzare pretese e rivendicazioni nell'arena pubblica se si desidera che le une e le altre abbiano delle chance di essere accolte. [...] Non è forse troppo azzardato sostenere che l'uso retorico e spregiudicato del linguaggio dei diritti al fine di incrementare la forza delle proprie rivendicazioni politiche sia uno degli esiti pressoché inevitabili della costituzionalizzazione degli ordinamenti giuridici (Schiavello, 2013, p. 143).

L'età dei diritti si presenta come completamento delle promesse dell'Illuminismo, dell'emancipazione tramite la ragione, del progresso morale dell'umanità fondato sul consenso universale su alcuni valori. La sua fase attuale inizia dopo la seconda guerra mondiale e le atrocità dei totalitarismi, quando la sovranità degli Stati viene duplicemente limitata: da Costituzioni rigide e lunghe dal cui controllo non sfugge nessuna legge e dalla fine della sovranità assoluta. Su quali presupposti si fondano i diritti? Dibatterne ha fatto fallire sia l'ancoraggio alla natura umana, che a una qualche evidenza; si è approdati al consenso: l'universalità dei valori non è oggettiva, ma è soggettivamente accolta da tutti gli uomini<sup>12</sup>. In realtà i diritti proliferano, sono costosi, il loro linguaggio è vago, compaiono antinomie, la conflittualità è irriducibile, le interpretazioni si succedono anche senza coerenza. Nel frattempo si idolatrano i diritti, ai quali, trasformati in religione secolare, si affida la risoluzione di ogni problema legato alla convivenza sociale. Così da un lato assumono una funzione prevalentemente retorica, dall'altro occultano posizioni realmente in gioco. L'Autore propone

<sup>10</sup> Un'enciclica di Giovanni Paolo II.

<sup>11</sup> Proclamata nel 2000, modificata e proclamata una seconda volta nel 2007.

<sup>12</sup> "Jacques Maritain, nell'introduzione ad un volume sui diritti umani patrocinato dall'Unesco nell'occasione della promulgazione della Dichiarazione universale e pubblicata originariamente nel 1949, nota con ottimismo come esponenti di ideologie radicalmente contrapposte siano d'accordo sui diritti umani, ma solo a condizione di non domandarsi il perché." (Schiavello, 2012, p.127). Al tempo stesso, i fallimenti di naturalità ed evidenze non sono definitivi, come dimostra la naturalità della famiglia, della solidarietà, della persona umana presenti nella nostra Costituzione.

la fine dell'età dei diritti; se ho capito, la intende come fine della credenza che vi siano valori di base condivisi da tutti. Piuttosto, i diritti sono divenuti una lingua franca, un sistema simbolico atto a tradurre posizioni nel dibattito pubblico e a contenere idee diverse. L'attuale multiculturalità non si piega all'uniformità, né l'Autore vuole piegarcela; dice: «a me sembra che una società genuinamente pluralista è, direi concettualmente, una società in cui si danno istanze di divergenze genuine, divergenze cioè non componibili razionalmente» (Schiavello, 2012, p. 131). Nella nostra ottica potrebbero essere pensabili, processo che del resto non ha niente a che fare con la razionalità<sup>13</sup>. Proveremo a andare oltre gli eufemismi di cui la nostra epoca è avida e le dichiarazioni di principio. Fossier (citato da Napoli, 2009, p. 17) sulle leggi francesi del 1964 e del 1968, che mettevano in discussione vecchi statuti emarginanti sull'incapacità in nome dei diritti dell'individuo, dice che quelle:

avaient quand même conservé un vocabulaire traditionnel (incapacité, contrôle, gouvernement de la personne...) qui ne pouvait plus convenir à notre époque, avide d'euphemisme.

Vediamo l'istituto dell'amministrazione di sostegno, che riferendosi alla Costituzione e ai diritti, riassume conflitti e divergenze sintomatici di problemi di convivenza, di cui ci interessiamo come psicologi clinici.

### ***La legge sull'amministrazione di sostegno: un istituto solidale***

Cos'è l'amministrazione di sostegno, dunque, se non una manifestazione concreta dell'astratto principio di solidarietà politica, economica e sociale di cui all'art.2 della nostra Carta fondamentale? (Masoni, 2009, p. 27).

Il 9 gennaio 2004 viene pubblicata la legge n. 6, relativa all'istituzione dell'amministrazione di sostegno; c'è anche la modifica di alcuni articoli del codice civile su interdizione e inabilitazione. L'art. 1 dice:<sup>14</sup>

La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

La capacità di agire è l'idoneità a compiere atti giuridici, ovvero di esercitare i propri diritti e assumersi i propri doveri. Si acquisisce con la maggiore età, maturata la capacità di intendere e di volere. Ovvero di rendersi conto del valore delle proprie azioni (intendere), autodeterminarsi (volere), e responsabilmente auto-rappresentarsi. Quando l'autonomia o la guarigione da problemi mentali sono poste come meta dell'intervento sul singolo, pensiamo alla capacità di intendere e di volere, chiedendoci quanto un modello giuridico venga assunto, senza sufficiente analisi critica, da discipline che dovrebbero averne uno proprio. La capacità di agire può subire limitazioni legate all'età, all'infermità o alla prodigalità<sup>15</sup>. Nel limitarla, gli istituti tradizionali sono interdizione e inabilitazione. Per dei maggiorenni con abituale infermità di mente può essere chiesta l'interdizione; per quelli infermi di mente non così gravi da renderla necessaria può essere chiesta l'inabilitazione, possibile anche per chi (per prodigalità, abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti) espone sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici<sup>16</sup> (Nicolao, 2010).

Con la nuova legge, «fedele ai principi costituzionali di personalismo e di solidarismo» (Nicolao, 2010, p. 12), si intendevano superare i vecchi istituti dell'interdizione e inabilitazione, basati su diagnosi di infermità

---

<sup>13</sup> Per la relazione tra età dei diritti, individuo, individualismo, intervento psicologico clinico, vedi Paniccchia (2013).

<sup>14</sup> Il testo della legge "Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali" si trova sul sito camera.it, a questo indirizzo: <http://www.camera.it/parlam/leggi/040061.htm>

<sup>15</sup> Ricordiamo che l'interdizione, di cui parleremo tra un attimo, ha le sue radici nel diritto romano, dove si escludeva dalla capacità di amministrare beni familiari chi li dissipasse, ed era prevista esclusivamente in tale circostanza. Il problema dell'amministrazione di beni resta uno degli organizzatori dell'attuale dibattito.

<sup>16</sup> In particolari circostanze – la mancanza di sufficiente educazione – può essere richiesta anche per il sordomuto o il cieco dalla nascita.

o comunque di incapacità. Essi per altro persistono, sia pure con modifiche. Non si trova un'interpretazione della nuova legge sufficientemente concorde; anche per la persistenza di interdizione e inabilitazione, che si rivelano concorrenti del nuovo istituto in mancanza di criteri condivisi per adottare quello, o i vecchi<sup>17</sup>. I giudici tutelari, che nella nuova legge hanno una funzione centrale, tendono a dividersi entro una spaccatura, sia pure a favore dei primi: tra chi adotta l'AdS e chi fa riferimento ai vecchi istituti. Dal 2008 la proposta di legge di abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione è ferma in Parlamento.

Calò, parlando della convivenza dell'AdS e i precedenti istituti, afferma che il legislatore ha mostrato «di volere e non volere» (Calò, 2008, p. 217). Per lui l'AdS non è assimilata dalla cultura giuridica italiana, dove arriva tramite prestiti da ordinamenti stranieri, non accompagnati da approfonditi studi comparati, per essere poi tendenzialmente svilita, diventando: «[...] la forma giuridica del volontariato per disabili [mentre dovrebbe essere] la versione italiana di un istituto oramai accolto negli ordinamenti avanzati» (Calò, 2008, p. 215).

Viene sottolineata la rilevanza del giudice tutelare, che richiede una non scontata profonda innovazione della cultura giuridica; un altro giurista dice:

[...] sopra ogni altra cosa emerge dalla lettura della legge la straordinaria ampiezza dei poteri che vengono attribuiti al giudice tutelare, dal quale dipende in larga misura l'effettiva tutela del disabile. [...] Il giudice è il vero manager delle misure di protezione. A lui la legge conferisce poteri discrezionali amplissimi nella scelta dell'una piuttosto che dell'altra misura e nel plasmarne i contenuti. La legge prefigura una figura di giudice nuovo. E può essere difficile, nella prassi, passare dalla figura di giudice tradizionale a quella di un giudice che è anche operatore sociale, erogatore di un servizio, egli per primo figura di sostegno e di accompagnamento. [...] La prassi applicativa spesso mostra un quadro molto deludente dove i nobili principi della legge si perdono nelle difficoltà di funzionamento degli uffici giudiziari civili ed i «diritti dei deboli» finiscono spesso per essere «diritti deboli» ai quali dedicare spiccioli di tempo e di risorse (Ferrando, 2010, p. 848).

Sinatra (2011) ricorda i perché dell'innovazione: la mancata tutela di una variegata gamma di disabilità che non rientrava nei vecchi istituti, il rischio dell'emarginazione del beneficiario, la centratura sulla sola logica patrimoniale. Riassume i cambiamenti: alla tutela del patrimonio familiare si affianca il rispetto della dignità della persona e l'attenzione allo sviluppo della sua personalità. La protezione si personalizza, il giudice valuta caso per caso, le zone di incapacità vengono «ritagliate» su misura, il confine tra capacità e incapacità diviene «mobile». Ma quale è il *discrimen* tra i tre istituti? Non nell'individuazione dei beneficiari, ad esempio nella gravità; non nei poteri dell'AdS; non negli ambiti di intervento, che oltre alla cura del patrimonio può estendersi a quella della persona. Sinatra si mette alla ricerca di differenze: l'AdS può applicarsi anche alla persona *compos sui*, menomata solo fisicamente. Inoltre, la disabilità può essere non solo parziale, ma anche temporanea. Quindi il ricorso all'interdizione è l'*ultima ratio*, e sempre in nome della protezione della persona.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Localmente sono stati stilati prontuari che «danno istruzioni per l'uso», che si sforzano di essere chiari e semplici, senza poter risolvere spaccature di fondo che riemergono nelle sentenze e tra le righe. Può essere utile scorre uno, ad esempio quello della Provincia di Bolzano, a cura di Rigamonti, Neugebauer e Leimstädtner, (2012), per avere indicazioni sulla procedura; interessante il corredo di cinque casi «concreti». Lo si trova a questo indirizzo: <http://www.dsg.bz.it/download/136dextl5EJJP.pdf>

<sup>18</sup> L'Autore considera anche gli interventi della Corte Costituzionale, interpellata a pochi mesi dall'introduzione della legge sulla sua costituzionalità, in quanto secondo il giudice che solleva la questione, mancando un chiaro *discrimen* tra i tre istituti, era affidata all'arbitrio dei giudici. La questione è ritenuta infondata; la differenza tra istituti è negli «effetti sulla personalità del beneficiario»: interdizione e tutela «incidono di più». L'interdizione è «*extrema ratio*» (Sinatra, 2011, p. 8). Subito dopo interviene la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul *discrimen*; dichiara che non è la gravità. La nuova stella polare guardando alla quale il giudice deciderà «caso per caso» è la persona, i suoi diritti; e non il patrimonio (ma questo è riferimento duro a sparire). Anche qui l'interdizione è *extrema ratio*, con l'ipotesi che si possa ravvisare se il patrimonio del beneficiario è consistente e di complessa gestione. Nemmeno la Cassazione chiude la questione: il riferimento al patrimonio, osservano i critici, è contro l'uguaglianza; e non si capisce perché il giudice non potrebbe scegliere come AdS qualcuno in grado di fronteggiare adeguatamente l'incarico. La giurisprudenza continuerà a pronunciarsi ora a favore dell'AdS, ora – con meno frequenza, ma durevolmente - dell'interdizione e tutela con «soluzioni non sempre convincenti» (Sinatra, 2011, p.14).

Non sottovalutiamo il problema che si pone con le persone *compos sui*. Specie se cade anche l'ultima limitazione: che siano menomate fisicamente. Ci torneremo. Passiamo ora da un linguaggio formalizzato a quello colloquiale.

### ***La legge nelle parole di chi l'ha proposta***

Esploriamo la cultura dell'istituto attraverso le parole del promotore. Cendon, intervistato sulla legge<sup>19</sup>, dice che nella stesura le influenze più significative sono state l'esperienza basagliana dal volto umano, aperta al territorio, un diritto fuori dai manicomi e l'esperienza di paesi come Francia e Austria (Nicolao, 2010).<sup>20</sup>

Anche per il nome non fu facile. Come chiamarlo? Ricordo che fu un problema serio... Alla fine scelsi deliberatamente questo, un po' burocratico, che voleva depersonalizzare un po' l'assistenza e togliere l'eccesso di "medicalità", badando soprattutto alla relazione tra la persona e l'esterno. Oggettivando la cosa, burocratizzandola, sparpagliandola in una serie di cose, la follia non diventava più una maledizione interna della persona, ma diventava una serie di bollette da pagare, di posti dove andare, di registrazioni fiscali da fare, di appuntamenti da prendere (ad esempio dal dentista per decidere per la dentiera), di cose da fare e similari. [Si voleva] portare a valle le conseguenze del disagio, quale che fosse la sua origine: psichiatrico, sensoriale, muscolare, antropologico, senile. [Non si voleva etichettare la persona, che] diventava una persona disagiata, che doveva fare delle cose, che per ragioni che non ci interessano non era in grado di fare da sola, che necessitava di qualcuno che le facesse al suo posto: una sorta di segretario personale. Questa è la filosofia: molto operativa, molto efficiente (Nicolao, 2010).

Alcune considerazioni: si sposta il baricentro dalla diagnosi stigmatizzante a conseguenze invalidanti da risolvere di un problema che deliberatamente si ignora ("per ragioni che non ci interessano"), e senza che sia necessaria una competenza per intervenire. Problema e metodologia di intervento sono sostituiti dai diritti/doveri della persona umana e dalla solidarietà, dove la persona è un individuo con desideri chiari, conformisti e acontestuali. Desideri che non hanno bisogno della relazione con altri per definirsi; anzi, sono più o meno in conflitto con gli ostacoli che la relazione pone alla loro realizzazione. Torniamo a Cendon:

La grande scoperta [...] è che hai davanti a te qualcuno che non è disposto a buttare via la propria vita. Che sente di essere vivo, che vuole la cultura, la laurea, la conoscenza, l'amore, la tenerezza, il sesso, la gentilezza, l'amicizia, anche le vacanze, la mamma, il cane, la propria casa [...] è un soggetto desiderante esattamente come me, ci sono ostacoli che gli impediscono di realizzare questa sua combinazione, ed il compito della protezione giuridica è rimuovere queste difficoltà (Chiaravalle, 2012).<sup>21</sup>

Il modello sotteso è che meno potere si ha nella relazione, più è difficile realizzare i propri chiari desideri. I deboli vanno supportati nel conflitto e difesi nei loro diritti senza sbandierarne la debolezza, per non peggiorarne la minorità. Badando che chi li supporta non diventi a sua volta sopraffattore. Lo stigma, la prevaricazione, la nemicità nel rapporto sono sempre in agguato.

La legge ha problemi; in primo luogo Cendon indica i giudici, in essa centrali: "l'ottusità è maggiore di quanto si potesse prevedere, occorre [nella legge] essere più chiari". Ad esempio, spesso non si capisce che l'AdS può intervenire al posto dell'interdizione anche in situazioni di grave disabilità; inoltre non si intende abbastanza che vanno incluse le scelte personali e sanitarie. Notiamo come il riferimento solo patrimoniale e la gravità persistano come ancoraggi. Tali ottusità ad avviso di Cendon sono:

[...] il limite dell'intero Codice Civile, nato come Codice deputato a servire agli immobili, alle cose, e non invece alle persone. Il Codice Civile oggi si deve fare carico di seguire problemi che, come linguaggio, non è portato a gestire (Chiaravalle, 2012).

---

<sup>19</sup> Il riferimento sono due interviste: Nicolao (2010) e Chiaravalle (2012).

<sup>20</sup> Documento su web, senza pagina.

<sup>21</sup> Documento su web, senza pagina.

Diremmo che il codice civile si occupava di cose e non di persone perché faceva conto su una cultura condivisa; poi c'è stata una frattura, ci si è accorti che si era circondati "dai mali del mondo", che bisognava proteggersene. Torniamo a Cendon:

Il diritto in Italia per molto tempo è stato correlato solo alla gestione di soldi [...] invece ad un certo punto ci si è accorti, negli anni '60, che il diritto doveva occuparsi anche della persona.[...] Nasce l'idea che il diritto debba proteggerti dai mali del mondo e nascono quindi leggi: quella sul divorzio, interruzione di gravidanza, statuto dei lavoratori, volontariato, adozione, cooperative di solidarietà, diritto di famiglia..... un periodo legiferatorio densissimo (Chiaravalle, 2012).

Con la frattura della cultura condivisa nascono o si ridefiniscono agenzie deputate a occuparsi di problemi di convivenza: volontariato, cooperative. Sappiamo quanto queste ultime abbiano difficoltà a differenziarsi dal primo e a promuovere competenze professionali, valutare il costo delle prestazioni e farsele pagare, tradurre finalità valoriali in obiettivi, rispondere alla domanda di un cliente invece che prescrivere doveri a utenti con diritti. Del resto tali problemi si ripresentano nei servizi pubblici, da cui le cooperative poco si differenziano come cultura. Torniamo a Cendon, alla sua lettura degli attuali problemi della legge. Ci sono giudici problematici:

quelli dogmatici, animati da fuoco anti psichiatrico, per cui la persona ha il diritto di autodeterminarsi anche se si autodistrugge; quelli che interdicono anche se con l'AdS si possono adottare provvedimenti invasivi se indispensabili: "senza passare attraverso i tamburi violenti e medievali e fascisti dell'interdizione [...] senza andare verso statuti o nomenclature infamanti, umilianti e avviliti (Chiaravalle, 2012).

Ma

Il vero problema di questa legge è che è molto ambiziosa, vuole risolvere i problemi di 5 milioni e passa di italiani. Se ne sono occupati i Giudici tutelari, ma è troppo difficile: ci vuole il territorio da inventare, quello manca. E' la vera rivoluzione: la Legge è ambiziosa ma occorre che se ne accorgano i territori, perché se la Legge non funziona i vecchi restano soli, i down restano soli, così come i malati di Alzheimer, i parkinsoniani, i drogati, gli alcolisti, eccetera, eccetera. [Se si vuole evitare che la legge fallisca] occorre una "macchina" da inventare, con le Regioni, gli Enti pubblici, i Comuni, le ASL e, soprattutto, il volontariato, i familiari... gli uomini singoli che aiutano e lavorano sono fondamentali [...] L'AdS è una specie di piccolo fratello, un angelo custode (Chiaravalle, 2012).

Quindi il "vero problema" è una macchina da inventare, con servizi pubblici da un lato, volontariato, famiglia, individui e angeli custodi dall'altro. I giudici per funzionare devono conoscere le situazioni in sinergia con il territorio, parola che sembra riassumere questa variegata compagnia di agenzie e individui tenuti insieme, ma non efficacemente, dalla solidarietà al servizio dei diritti della persona umana. Dati del 2011 parlano di 100.000 amministrazioni di sostegno e 40.000 interdizioni, troppe per Cendon. Questo orientamento resta anche se la Cassazione mostra un sempre più esplicito no all'interdizione.

Manca l'organizzazione dei rapporti, ovvero mancano obiettivi condivisi, verificabili e perseguibili tramite specifici metodi. La solidarietà non la sostituisce. Come psicologi clinici abbiamo proposto una competenza organizzativa per cui si pensa e non si agisce l'emozionalità collusiva che organizza la relazione entro i contesti, interagendo con le loro culture e facendo riferimento alle loro finalità per tradurle in obiettivi. Siamo molto distanti dai modelli di individuo e relazione presenti nel discorso giuridico, ma proprio per questo pensiamo di poter contribuire.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> L'ipotesi si basa sul presupposto che le relazioni siano organizzate dall'emozionalità collusiva propria del modo di funzionare della mente, la cui modalità inconscia e confondente si precisa trasformandosi in desiderio solo entro i limiti che gli pone la realtà esterna. L'analisi della domanda è una metodologia di intervento che contestualizza indefinite fantasie entro limiti, relazioni che possano realizzarle come desideri. C'è il presupposto che le emozioni, sempre relazionali, trovino senso solo entro i rapporti; un senso agito entro dinamiche di possesso violento e inclusivo, oppure pensato e desiderato entro relazioni organizzate dallo scambio e dall'integrazione. Per approfondire questi temi rimando a Carli e Paniccia (2011), dove vengono trattati entro la questione della salute mentale e delle riforme su di essa in Italia, e Paniccia (2013).

Torniamo a Cendon: “Il legislatore ragiona solo a due misure - o sei scemo o non sei scemo -, non ci sono tante vie di mezzo”. Mentre “le fragilità sfumate”, “le aree grigie non perfettamente incasellabili” pongono problemi. Fa un esempio. Hai 90 anni e qualche “buco” ogni tanto, ma te la cavi, hai desideri chiari e vuoi fare testamento dando le tue sostanze a persone vicine, che meritano riconoscenza, ma escluse da una successione legale; ti rendi conto che domani un buon avvocato sobillato da “parenti sciacalli”, potrà trovare il modo per annullare il testamento (Chiaravalle, 2012).

Sembra che la legge voglia forzare il tutto/niente del diritto; ma ha comunque bisogno di un “adesso sì/ adesso no” delle capacità: gli atti giuridici sono decisioni, non si deve dubitare degli attori: che sapessero, che volessero, cosa volessero. Cendon ci ha ricordato i fondamenti contrattuali e patrimoniali del Codice Civile. Vorrebbe un nuovo diritto, “dal basso”, dove non si parte da grandi principi ma da istanze reali, e da lì si costruiscono modelli. Sono necessari incontri, confronti, convegni in cui il volontariato, i servizi con “prassi buone” le raccontino “imprimendole nel marmo”:

L'Amministrazione di Sostegno, per la sua concretezza e per l'immensa platea di destinatari possibili, diventa un territorio in cui tutto ciò che inventi assume un valore esemplare [...] trovi delle soluzioni che valgono per quel caso specifico, ma in realtà stai facendo qualcosa che silenziosamente si pantografa anche al resto ed offre tracce, luci, filamenti che puoi utilizzare in altri contesti (Chiaravalle, 2012).

Infine Cendon parla della paura del diritto, per cui solo la clientela “pesante” gli si accosta, e quella “leggera” si guarda bene dall'avvicinarsi, dall'esporsi. L'AdS deve aiutare a superare questa paura (Chiaravalle, 2012). La clientela “pesante”, connotata da gravità e medicalizzazione, la ipotizziamo già dentro un sistema di interventi, ai quali si aggiunge l'AdS; della leggera, fuori dal sistema diagnostico, di cui diffida anche a ragione, si potrebbe riconoscere la domanda, ma è un altro universo. Colpisce in Cendon sia l'esigenza di forzare i limiti del diritto, sia come la logica giuridica si opponga al tentativo. Colpiscono l'esigenza di avventurarsi in aree grigie, l'attenzione ai desideri, la centralità delle esperienze e di quella che chiameremmo la loro resocontazione. Con la legge – la cui attuazione è per altro affidata ai giudici - si arriva ai confini dell'ottica giuridica, ma non si può superarla.

### ***L'AdS nasce con la crisi dell'“infermità di mente” e la chiusura degli OP***

L'istituzione dell'AdS viene fatta risalire a un movimento internazionale teso a superare l'ottocentesca “infermità di mente”, che obbligava al trattamento della persona cui veniva attribuita, in base al nesso causale tra infermità e pericolosità sociale. L'“infermità di mente”, propria del diritto, includeva persone accumulate da immoralità e follia: prostitute, oziosi, vagabondi, criminali; senza significative distinzioni. All'origine del movimento Berti pone Freud, la sociologia americana contraria alle istituzioni totali, i movimenti europei tra cui l'“antipsichiatria” inglese (Berti, 2009).

Nel 1968 in Italia ci sono riforme basate sulla medicalizzazione dell'infermità di mente. Una legge 431, “Provvidenze per l'assistenza psichiatrica”, riconosce al malato di mente, come a ogni infermo, la possibilità del ricovero volontario. Obbligatorietà e costrizione, prima senza alternative, sono messe in discussione. Si prevede anche l'ingresso della psichiatria sul territorio con i CIM (Centri di Igiene Mentale). Nel 1969, il DPR 128, “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”, riforma l'ospedale psichiatrico sul modello di quello civile. Nel 1978 vengono promulgate la legge 180 sulla chiusura degli ospedali psichiatrici e la 833 che istituisce il servizio sanitario nazionale; i CIM diventavano dipartimento di salute mentale (DSM). Ma se la 180 mette in discussione lo stato di malato del malato mentale, gli interventi restano intrinseci alla sanità.

Con le riforme si reinseriva nella società l'ex “infermo di mente”, poi malato mentale e dopo ancora ex malato mentale, ma bisognoso comunque di supporto. Torna il problema dell'emarginazione/inserimento di altre categorie di persone. Questa successione, più che un'evoluzione lineare, indica la coesistenza di più modelli e una persistente incertezza sullo statuto delle persone di cui ci si occupa e sui modi di intervento entro la questione dell'emarginazione/inserimento.

## ***Cosa avviene in Europa***

Nel resto dell'Europa c'erano esperienze a cui fare riferimento che avevano preso avvio molto prima che in Italia (AA.VV., 2012; Berti, 2009). In Francia una riforma del 1968 vuole superare stigmatizzazione e alto costo dei processi. Agli istituti di interdizione e di assistenza, poco adottati, si aggiunge la *sauvegarde de justice*, procedura semplice attivabile su segnalazione medica e valutazione del giudice tutelare; dura due mesi ed è riattivabile *ad libitum*. Gli interventi incapacitanti sono residuali, la protezione è "personalizzata", giudice e medico collaborano. Critiche: la scarsa pubblicità del provvedimento, in nome della libertà del disabile, non tutela adeguatamente "il terzo" (su questo le posizioni sono pro e contro). Ma soprattutto, i giudici tutelari sono pochi, i loro atti sbrigativi, le tutele e le curatele fuori controllo. Intanto la richiesta sale perché la popolazione aumenta e invecchia, crescono precariato ed emarginazione. Sottolineiamo l'ingresso di categorie non medicalizzate e *compos sui* il cui problema non è una diagnosi di inabilità, ma l'emarginazione. Nel 2007 c'è una riforma: diventa necessario un certificato medico circostanziato sull'alterazione delle capacità mentali, i provvedimenti durano cinque anni. Si può ipotizzare che alla pressione delle categorie non medicalizzate si risponda con la sottolineatura della medicalizzazione per circoscrivere e limitare il numero dei beneficiari. Inoltre si introduce il "mandato di protezione futura": ciascuno può prevederne le modalità e indicare la persona che incarica. Il mandato avrà effetto quando l'alterazione della capacità del mandante sia constatata dal medico, senza necessità di intervento del giudice.

Torniamo per un momento in Italia: non c'è una legge sulla "dichiarazione anticipata di trattamento" o testamento biologico; nel 2008 un giudice di Modena emette una sentenza che fa scalpore, dove disposizioni date all'AdS ne prendono il posto. La scelta dell'AdS può essere fatta dall'interessato in previsione di una futura incapacità, ma non è un mandato, poiché è il giudice a nominare l'AdS; la designazione è un criterio preferenziale di scelta. Si diffonde la prassi di redigere un documento dove il futuro beneficiario designa l'AdS ed esprime volontà anticipate, assumendo che medico vi si atterrà. La giurisprudenza si divide tra chi accetta le volontà anticipate e chi le rifiuta. È forse il campo più conflittuale con cui si confronta l'istituto. Questo tema complesso non potremo trattarlo ora, ma ricordiamo che è un aspetto rilevante dell'AdS. Altra questione: come ci si è preoccupati da noi del "terzo"; più che tutelare quest'ultimo, si è voluto evitare il rifiuto dell'amministrato. Cendon dice che non si può evitare che si sappia che è un soggetto fragile, ma l'AdS suggerisce che sia una fragilità leggera, forse provvisoria, non necessariamente psichiatrica; con un provvedimento di carattere volontaristico/amministrativo e non medico, si penserà che non sarà qualcuno con cui «combinare affari importanti o delicati, ma nemmeno una persona da scansare preventivamente a qualsiasi costo». Per la pubblicità dell'AdS, così importante per il terzo, c'è il registro dell'atto di nascita oltre a quello delle amministrazioni di sostegno, istituito presso il giudice tutelare: non è poca cosa, ma il tasso di stigma è tollerabile (Cendon, 1987, p. 1400).

L'Austria con le riforme del 1983 e del 1992, sotto la spinta della *demokratische Psychiatrie*, si pone in una posizione avanzata. I provvedimenti sono flessibili, riferiti alle esigenze di sostegno del singolo, caso per caso. La sottolineatura non è sulla diagnosi, ma sulle esigenze, anche di natura personale, del beneficiario, e sul rischio che non possa tutelarle. Comunque c'è il filtro della diagnosi psichiatrica: è necessaria una qualche menomazione mentale documentata; il curatore non si occupa di chi soffre di menomazioni fisiche o abbia problemi di alcolismo, tossicodipendenza, "debolezze caratteriali". Il tribunale controlla annualmente l'operato del curatore. In un confronto con l'Italia, notiamo in entrambi i casi la centratura non è sulla diagnosi, ma che qui essa resta necessaria, e che i beneficiari sono solo le persone che rientrano nel campo psichiatrico.

In Inghilterra e Galles la riforma è degli anni Ottanta. La persona può predisporre la protezione in caso di futura incapacità, scegliendo chi (anche una *trust corporation*) lo rappresenterà e determinando l'oggetto del mandato. L'incaricato segnalerà l'esigenza che si attivi l'incarico informando mandatario e familiari. Il potere giudiziario vigila in vario modo. L'"autonomia privata" si sostituisce alle istituzioni; ma l'incarico è di natura esclusivamente patrimoniale. In Italia si aggiunge la cura della persona, che apre questioni complesse. Berti, da cui prendiamo queste informazioni, critica che in Inghilterra e Galles non si verifichi l'incapacità

del mandatario. Questo è un altro *leit motiv* che attraversa l'AdS: persiste un'ottica contenziosa, per la quale il beneficiario deve difendersi da una tutela che può essere persecutoria.

Torniamo all'Italia. L'enfasi sulla 180 può farci dimenticare che la riforma delle leggi sull'incapacità, in nome dei diritti della persona, arriva in ritardo rispetto ad altri paesi, e che l'itinerario di approvazione è stato molto lungo. Napoli (2009) dice che ha risentito di una mancanza di volontà politica e di lobbies alle spalle, come è invece avvenuto per molte altre riforme innovative. Berti (2009) denuncia che a solenni dichiarazioni di principio si accompagna una confusa discontinuità col passato.

### ***AdS: la gratuità dell'incarico e il ruolo del volontariato***

La Corte Costituzionale, lo vedevamo, afferma che il volontariato è la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, perché non si agisce per calcolo utilitaristico. La legge stabilisce la gratuità dell'incarico di AdS, con la possibilità di un'"equa indennità".<sup>23</sup>

In giurisprudenza l'equa indennità, paragonabile a "color che son sospesi", rappresenta un'entità intermedia che sta tra la definizione di corrispettivo, da cui si differenzia per la mancanza del carattere sinallagmatico<sup>24</sup>, e quella di risarcimento, da cui si discosta per la mancanza del presupposto del danno subito. Si tratterebbe dunque di una indennità avente carattere compensativo: un rimborso spese a carattere forfettario, comprendente quindi un indennizzo per le perdite patrimoniali, oneri e spese subiti dall'amministratore al fine di esplicitare il proprio compito di cura del patrimonio del beneficiario (Infantino, 2012, p.161).

Secondo il dizionario Hoepli su i modi di dire, "color che sono sospesi" indica l'essere in attesa di qualcosa d'importante, e in particolare una decisione, un giudizio, un verdetto; come pure l'essere in uno stato d'incertezza, ansia, apprensione.<sup>25</sup> C'è una retribuzione senza il chiaro rapporto tra prestazione e corrispettivo, dipendendo non dall'esercizio di azioni professionali o dal loro prodotto, ma da un insieme imprevedibile di circostanze dove a essere determinante è il potere decisionale di qualcuno, in questo caso del giudice. Quanto questa cultura attraversi non solo l'istituto ma tutti i servizi rientranti nel campo della solidarietà meriterà un approfondimento a parte.

Se ne deduce quindi in primis che la funzione svolta dall'amministratore di sostegno non costituisce una prestazione di tipo professionale e, nonostante la professionalità e l'esperienza dello stesso, questi non potrà essere considerato un prestatore d'opera, ma resterà un soggetto che svolge un incarico avente funzione di interesse pubblico e di carattere personale (Infantino, 2012, p.162).

Per la quantificazione dell'indennizzo, il giudice farà riferimento sia alle funzioni esercitate nella cura della persona, che all'entità e alla complessità dell'amministrazione del patrimonio del beneficiario. Il riferimento è al patrimonio, anche perché il danaro deve essere preso da lì.

Diamo ora uno sguardo a cosa dice in merito una professione che parla dall'interno dei servizi, gli assistenti sociali; notando tra l'altro il conflitto con gli AdS gli avvocati, i "professionisti". Ci viene ricordato che per il ruolo di AdS prima di chiunque si interpella la famiglia del beneficiario, e che in definitiva la solidarietà ha come modello l'assistenza familiare tradizionale, la dedizione al membro in difficoltà delle donne di casa. Se la famiglia non può:

Cosa fare per evitare la professionalizzazione delle figure di tutela con il rischio che si affermi un business aspirando all'equo indennizzo (e operando una selezione tra gli stessi beneficiari)? Sono state segnalate latitanze, inadeguatezze, difficoltà di relazione degli AdS "professionisti" (alcuni arrivano anche a 20/30 gestioni!) con i

<sup>23</sup> Contemplata dal codice civile per i tutori ed estesa a questo istituto.

<sup>24</sup> Contratto a prestazioni corrispettive, in cui le parti si impegnano rispettivamente l'una nei confronti dell'altra.

<sup>25</sup> Riprende il verso di Dante (Inferno, II, 52) che descrive la situazione delle anime del limbo che vivono nel desiderio di vedere Dio senza poter sapere quando verrà soddisfatta la loro aspirazione. Il dizionario è online, <http://dizionari.corriere.it>.

servizi sociali che non riescono ad avere un interlocutore sufficientemente interessato al progetto di vita del beneficiario, ma spesso solo concentrato sull'amministrazione dei beni: è una questione di numero di gestioni per cui occorre definire regole o è una questione culturale? Sono stati segnalati dai parenti del beneficiario frequenti casi di incomunicabilità con l'AdS scelto fuori dalla famiglia (Ente o "professionista") come se tale decisione avesse fatto dissolvere i ruoli parentali o gli affetti, anche se confusi e distorti. La scelta di un AdS esterno non dovrebbe ledere gli interessi del beneficiario che sono anche morali e affettivi, e contestualizzati in seno ad una famiglia benché problematica. Inoltre, il riconoscimento di un equo indennizzo all'AdS "professionista" accende le tensioni, le polemiche e i sospetti di interesse. Si tratta di una cultura non ancora ben interiorizzata? Potrebbero aiutare regole e parametri di riferimento oggettivi? (Ordine regionale degli assistenti sociali della Lombardia, 2014, p. 2).

Già; cosa fare della famiglia? Mentre ci viene detto che l'ottica patrimoniale resta preminente nei "professionisti" (con accompagnamento di diffidenza al limite dello spregio) ci viene anche ricordato che pensare a un beneficiario senza il suo contesto di vita è irrealistico. Ma l'ottica personalistica non contempla una relazione di consulenza a tale contesto, cosa ben diversa – sottolineiamolo – dal valutare l'idoneità della famiglia ad assumere compiti di cura e assistenza al singolo membro, ruolo a cui gli assistenti sociali sono abituati e al quale come vedremo fanno riferimento anche in questo caso.

Gli Elenchi di AdS sono ancora scarsamente operativi e non presenti in tutti i territori. [...] si registrano oggi questi orientamenti: - per beneficiari con patrimoni consistenti: i Giudici tendono a nominare AdS un professionista scegliendolo quasi sempre tra le professioni giuridiche, facendo leva anche sull'equo indennizzo; - per beneficiari con patrimoni modesti o inesistenti, [...] nomina di un ente pubblico, di una persona volontaria o di un'associazione; - [in situazioni] di elevata conflittualità familiare, di beneficiari con patologie psichiatriche e con patologie da dipendenze: nomina del Sindaco o del Direttore Generale delle ASL, soprattutto nei casi di indigenza, oppure nomina di un professionista se c'è un patrimonio da gestire (Ordine regionale degli assistenti sociali della Lombardia, 2014, p. 3).

Si aggiunge che molti enti pubblici, per carenza di risorse, non attivano servizi per l'AdS, imponendo la funzione agli assistenti sociali che hanno in carico la persona, ed eludendo la legge che lo proibisce in quanto possibile conflitto di interessi. Può accadere così che gli assistenti sociali rinviino il dovere di segnalare la necessità di nomina di un AdS, per la complessità della gestione successiva e il sovraccarico di lavoro. Per affrontare questi problemi si sta sperimentando con buoni risultati l'attribuzione in convenzione delle funzioni di AdS ad associazioni *no profit* del territorio, mentre il rappresentante legale dell'ente pubblico mantiene il ruolo di AdS. Lo spirito di "dedizione" di tali associazioni, e la possibilità di riconoscere loro l'equo indennizzo, potrebbe portarle a reperire e formare volontari per l'AdS, assicurando una gestione individualizzata della funzione, e garantendo sia vicinanza al beneficiario che rispetto delle norme.

Certamente:

Occorrerà attenzione, vigilanza, regole, indicatori e parametri, affinché non si affermino organismi di mera gestione delle AdS, affinché non sia professionalizzato questo ruolo e sia conservata la prossimità e l'ascolto come prevede la legge, possibile solo nell'ambito di una relazione individualizzata".

Al tempo stesso: "Per i casi più disagiati e senza patrimonio gli Enti stessi, riconoscendo il valore e l'importanza che accanto ad un beneficiario vi sia una persona fisica, potrebbero anche riconoscere il risparmio di spesa che consegue all'Ente per questa scelta, e potrebbero prevedere per volontari che svolgeranno funzioni di AdS dei "rimborsi" stimolando e incrementando per questa via le disponibilità di candidati AdS (Ordine regionale degli assistenti sociali della Lombardia, 2014, p. 4).

Gli assistenti sociali vorrebbero avere una funzione di monitoraggio, di valutazione, di formazione degli AdS, facendo riferimento al patrimonio dei loro tradizionali modelli di intervento, in particolare all'affido.

In questo scenario la professione dell'Assistente Sociale è di primaria importanza per la valutazione dei bisogni dei beneficiari e delle caratteristiche dei candidati AdS. Ha inoltre una importante funzione legata all'abbinamento, (di cui può vantare la consolidata esperienza pregressa di abbinamento nell'ambito dei servizi di affido) e al monitoraggio della situazione in collaborazione coi Giudici Tutelari (Ordine regionale degli assistenti sociali della Lombardia, 2014, p. 4).

Sentiamo un giudice tutelare. Avremo uno stralcio interessante dei problemi che si pongono nell'operatività, finora assenti poiché non sono l'obiettivo di questo contributo, che ne esplora le premesse, il mandato. Vedremo come si pensa alle risorse: se non si spende danaro, si risparmia. L'economicità delle prestazioni non è valutata nel concorso di tutti gli impieghi di risorse: persone, competenze, strategie, danaro; danaro e funzionamento organizzativo corrono in parallelo, il primo è spesa e non investimento. Il giudice premette che il suo ufficio è complesso: affronta ambiti concernenti discipline eterogenee, sparse in fonti legali non ben coordinate. I casi più rilevanti: minori, autorizzazioni all'espatrio, interdetti, amministrazione di sostegno, trattamento sanitario obbligatorio, interruzione di gravidanza. Entro questo quadro impegnativo, crescono le procedure da fronteggiare, specie per l'AdS. Istituto che ha fatto accedere agli uffici giudiziari non solo PA non sempre attrezzate allo scopo, ma anche persone comuni, senza la mediazione professionale, linguistica e culturale del patrocinatore legale. L'insolita utenza crea difficoltà a giudice e cancellerie, che non hanno risorse per attrezzarsi con uffici per il pubblico. Le PA più impegnate nell'assistenza sociale e il volontariato possono essere di aiuto nell'attività amministrativa e nel rapporto con l'utenza. Reggio Emilia, ad esempio, si è attrezzata con uno sportello di volontari, che fanno ricezione, informazione e assistenza per l'AdS, anche dopo la nomina. Questo in base a una convenzione tra PA, associazioni di volontariato e Tribunale. Dal punto di vista economico, l'impatto è zero; certo, comporta molto tempo ed energie di magistrati e addetti per formare i volontari, ma la riduzione delle criticità è stata drastica, ed è stato "deviato il flusso incessante e, in parte inevitabile, di utenti che si rivolgevano in modo anche alquanto irrituale al Giudice direttamente o che si affacciavano secondo modalità impropria". Vantaggi: si potrà pervenire ad una standardizzazione dei ricorsi, l'ufficio giudiziario si apre alla società civile, probabilmente emergono situazioni che non avrebbero avuto accesso all'istituto, si possono evitare abusi del ricorso, si può porre un filtro tra i ricorsi che possono e quelli che non possono proseguire senza patrocinio tecnico (Ramponi, 2014).<sup>26</sup>

Per un incarico come questo la competenza è una tecnica gradita, specie se giuridica – il giudice si intenderà con l'amministratore, il traffico giuridico scorrerà - ma non è accessoria e può provocare diffidenza. Sono fondamentali doti che non si apprendono. L'AdS deve avere: «cuore, innanzitutto, il sorriso, la disponibilità all'ascolto, la capacità di ricavare emozioni dall'incarico svolto, la fermezza. Insomma, ci vuole la "carota" e, quando occorre, anche il "bastone", in senso eufemistico» (Tagliaferri, 2010, p. 1).

Sintetizziamo le tendenze problematiche che accompagnano la gratuità: sospetti verso i professionisti il cui pagamento diventa avido profitto; indennità che prendono il posto del pagamento divenendo cattivi pagamenti (non si sa più se troppo bassi o troppo alti, a seconda di chi li giudica, e comunque non chiari, non garantiti, senza tempi certi, senza verifiche); nessuna ipotesi di competenza specifica per assumere il ruolo di AdS; etica, buon carattere, dedizione al singolo in stato di minorità invece che competenza a occuparsi di relazioni entro le specifiche questioni poste dalla legge per evitare che la minorità si produca; insistenza sulla famiglia tradizionale e la sua idoneità a esserlo; tendenza delle agenzie implicate ad assorbire acriticamente l'istituto entro le loro culture. Abbiamo visto la giuridica e quella dell'assistenza sociale; possiamo prevedere la stessa tendenza nel volontariato, nella famiglia, nella psichiatria, perché senza che sia stata definita una competenza per l'AdS questa è la conseguenza. Un nugolo di *impasse* sempre presenti quando ci si occupa di problemi di convivenza, in particolare con persone a rischio di emarginazione, viene daccapo sollevato, come non potesse mai dissiparsi. L'AdS però sembra offrirci un bandolo della matassa, almeno per quanto concerne la comprensione delle categorie emozionali che lo organizzano.

---

<sup>26</sup> Giudice tutelare presso il Tribunale di Reggio Emilia; sul sito di *Questione Giustizia*, Rivista promossa da Magistratura Democratica (documento web senza pagina). A fondamento costituzionale di questa soluzione si evoca la sussidiarietà orizzontale, che: "si svolge nell'ambito del rapporto tra autorità e libertà e si basa sul presupposto secondo cui alla cura dei bisogni collettivi e alle attività di interesse generale provvedono direttamente i privati cittadini (sia come singoli, sia come associati) e i pubblici poteri intervengono in funzione 'sussidiaria', di programmazione, di coordinamento ed eventualmente di gestione. [...] Le origini della sussidiarietà si rinvengono nella dottrina ecclesiastica". In particolare, due encicliche, una del 1931 e una del 1961; diventa un principio costituzionale nel 2001 (Enciclopedia Treccani online, [www.treccani.it](http://www.treccani.it)). Ancora una volta, alla radice di un modello di convivenza nel nostro Paese troviamo i valori cattolici.

## Chi sono i destinatari dell'AdS?

Torniamo agli esordi della legge. Dopo la 180 gli ex internati riprendono una quotidianità fatta anche di attività economiche. Nel 1986 c'è un convegno triestino: "Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione". Successivamente un gruppo, coordinato da Cendon, elabora la proposta di legge sull'AdS. Segue un dibattito lungo e complesso che dura più di quindici anni, e non cessa dopo la promulgazione dell'istituto nel 2004. C'è accordo sul fatto che l'interdizione dichiara finalità di protezione ma può causare esclusione, che è più efficace come tutela di beni familiari che come sviluppo del disabile, che va contro i fondamentali principi costituzionali sul valore della persona umana. Ma se la riforma è sviluppo di potenzialità e non inabilitazione di pericolosità, l'intervento rinuncia a una previa valutazione diagnostica e le categorie dei beneficiari mutano profondamente, trovando tutti impreparati. La bozza della legge dice che l'AdS è un referente:

non soltanto per i malati di mente, bensì anche di ogni altra persona bisognosa di un sostegno gestionario (anziani, portatori di *handicap* fisici, carcerati, alcoolisti, tossicodipendenti, internati in manicomio giudiziario, lungodegenti, etc.). [Chi ottiene il provvedimento] è quasi sempre un soggetto perfettamente capace di intendere e volere [non è un disturbato senza speranza, da interdire] ha semplicemente bisogno di essere "sostenuto" nel compimento di determinati atti giuridici. (Cendon, 1987, p. 1400).

Si oscilla tra l'intervento a favore di persone della cui incapacità non è necessario parlare, impossibilitate per qualche motivo a provvedere ai propri interessi, e quello che parte da una documentata non autosufficienza psichica e/o fisica. Nel primo caso, saltato il filtro diagnostico, bisogna rispondere ai "bisogni" delle persone.<sup>27</sup> Il beneficiario è: "una persona disagiata, che doveva fare delle cose, che per ragioni che non ci interessano non era in grado di fare da sola" (Nicolao, 2010). Se si resta sul traffico giuridico, si sta in un ambito relativamente circoscritto, anche come competenze chiamate in causa, sia pure con gli eufemismi necessari a farle passare. Se la frontiera si apre alla cura della persona, e questa non è diagnosticata, non c'è più limite. Si profila una platea innumerevole di beneficiari, con infiniti bisogni, ciascuno con l'esigenza di un abito su misura.<sup>28</sup>

L'oscillazione resta anche nei proutari sulla legge in uso, come il già citato, che indica i beneficiari in coloro che: "per le condizioni di salute, per disabilità particolari, o per qualunque altra causa, che impedisca una completa possibilità di provvedere alla cura della sua persona e dei suoi interessi [possano averne bisogno; e] «tutte le persone che hanno bisogno di un sostegno temporaneo o permanente. [...] La legge prevede, da un lato la sussistenza di una patologia e, dall'altro, come conseguenza, l'impossibilità di provvedere ai propri interessi» (Rigamonti, Neugebauer, & Leimstädtner, 2012, pp. 5-9). Insomma, è qualunque causa, o una patologia? L'ancoraggio ai diritti individuali della persona umana, e non ai problemi incontrati nella prassi pre-riforma e ai successivi, impedisce di riorganizzare la casistica entro categorie di lettura. Resta solo il filtro della diagnosi, ma non è chiaro se si possa usare.

Torna la varietà di soggetti senza precise distinzioni che caratterizzava la vecchia "infermità mentale". La "pericolosità" è cambiata, non è più di follia e/o immoralità, non ci sono prostitute, oziosi e vagabondi (ma potrebbero esserci i disoccupati); troviamo alcoolisti, tossicodipendenti, carcerati. Una nuova pericolosità, taciuta ma continuamente tra le righe, è nelle attuali categorie di "deboli", tutte potenzialmente beneficiarie:

---

<sup>27</sup> Il bisogno è una mancanza di qualcosa di cui *si sente* o *si ha* necessità; senza una distinzione tra fatti e vissuti, circoscrivere i bisogni è impossibile. Con il concetto di domanda è stata proposta un'ipotesi di lettura delle attese nella relazione di intervento (Carli & Paniccia, 2011).

<sup>28</sup> Consideriamo gli eccetera che concludono gli elenchi dei beneficiari: «[la legge è] non soltanto per i malati di mente, bensì anche di ogni altra persona bisognosa di un sostegno gestionario (anziani, portatori di *handicap* fisici, carcerati, alcoolisti, tossicodipendenti, internati in manicomio giudiziario, lungodegenti, etc.)» (Cendon, 1987, p. 1400); "la Legge è ambiziosa ma occorre che se ne accorgano i territori, perché se la Legge non funziona i vecchi restano soli, i down restano soli, così come i malati di Alzheimer, i parkinsoniani, i drogati, gli alcoolisti, eccetera, eccetera" (Chiaravalle, 2012).

anziani, lungodegenti, portatori di handicap fisici; in crescita numerica tendenzialmente esponenziale<sup>29</sup>. Questo mentre le vecchie modalità di welfare sono in crisi. La famiglia, innanzitutto<sup>30</sup>. In ogni caso, il destinatario è definito beneficiario, seguendo una convinzione tradizionale: che ci sia qualcuno in stato di bisogno, soccorso da chi quel bisogno non ha (Napoli, 2009).

Nella proposta di abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione del 2007, Cendon specifica che i deboli non sono solo i "matti", e che vanno messi a punto "standard antropologico/funzionali" per l'individuazione dei "soggetti deboli". Non verranno prese in considerazione esclusivamente:

le persone intrinsecamente fragili/svantaggiate, magari i "diversi" e gli infelici di sapore lombrosiano: gli individui versanti in condizione di disagio per effetto di patologie cliniche, vere e proprie, oppure a causa dei problemi di natura fisica o psichica che li affliggono. Occorre fare riferimento, più ampiamente, alle "persone indebolite", ovvero agli esseri che figurino poveri di cittadinanza, precari, segregati o isolati, abbandonati a se stessi, manchevoli o eterodipendenti dall'esterno; vale a dire agli individui che, impossibilitati a "farcela" da soli quanto alla gestione dei passaggi della vita quotidiana (in quanto toccati da impedimenti di carattere fisico, o psichico, o sensoriale, o logistico, o anagrafico), continuano a non trovare, all'intorno, da parte della comunità organizzata, supporti idonei a consentire la realizzazione del progetto di vita loro proprio, più o meno complesso o ambizioso. [Vanno considerate anche] le persone che stanno "così così" - l'insieme degli esseri che si trovino privi cioè, per ragioni di varia natura, dell'autonomia relazionale e della 'fragranza burocratica' necessaria a condurre appropriatamente la vita quotidiana. [Si comprenderebbero così] tipi di occlusioni "mondane", apnee contabili, micro-spaesamenti di civiltà, blocchi e rallentamenti "organizzativo/funzionali" della persona - con aspetti di marcata gravità o cronicità, ma non necessariamente originati da fattori di ordine medico/clinico (Cendon, 2007, punto 1.2).<sup>31</sup>

Cendon riprende la questione un anno dopo:

Il diritto privato non può limitarsi [alla] la sola "clientela pesante" - gli individui schiacciati, senza tregua e per sempre, lungo le soglie estreme della disgrazia o dell'inefficienza. [...] Il mondo non è fatto [...] unicamente di soggetti sani al 100%, oppure malati "di testa" al 100%. [...] Né il discorso è diverso per le residue categorie che, secondo la nomenclatura tradizionale, rientrano nell'area della c.d. *devianza*: alcolisti, anziani della quarta età, morenti, visionari, *down*, handicappati, parkinsoniani, oppure barboni, sofferenti del morbo di Alzheimer, maniaci del sesso, oligofrenici, vittime di un *ictus*, giocatori, o ancora pazienti in SVP<sup>32</sup>, tossicodipendenti, coatti e anacastici, eremiti, seguaci di una setta, e così via. Basta guardarsi intorno, sfogliare le statistiche di settore. V'è, anche all'interno di fasce del genere, chi ha perduto le forze al 100%, non ha più il lume degli occhi, conclude poco o nulla di buono; e ci sono invece le persone (la grande maggioranza) che non appaiono toccate dalla sorte fino a quel punto - e a cui necessita però occasionalmente qualche ausilio. [...] C'è chi funziona su alcuni versanti (poniamo) e non su altri. Reagisce bene di qua e male di là - è troppo ingenuo, ha scarsa memoria, si lascia spesso imbrogliare, sbaglia due conti su tre; sembra cavarsela da solo, a prima vista, ma in realtà perde regolarmente fatture e bollette, sottovaluta i pericoli, trascura i suoi bisogni, manca d'iniziativa o di *feedback*: non vuole ammettere le proprie goffaggini, incespica, vive di ricordi, tradisce segreti mancati che lo isolano ogni tanto dal resto del mondo. Non gli servirà un appoggio 24 ore al giorno, dal diritto privato; ma ha pur sempre necessità di essere supportato, contingentemente, tanto quanto richiede il suo benessere. [Ci sono anche quelli in] "condizioni psichiche più che rassicuranti o addirittura impeccabili [ma che] accusino tuttavia, sotto il profilo fisico/sensoriale, *deficit* tali da far temere intralci o ristagni di vario genere, nella coltivazione dei

<sup>29</sup> A titolo di esempio, vediamo cosa dice Pazè (2004). Parla di persone molto semplici che vengono raggirate; che vivono in condizioni di isolamento e di deterioramento abitativo; incapaci di fare valere i propri diritti (ad es. l'ottenimento di pensioni); deboli mentali o fragili psicologicamente che hanno bisogno di aiuto; sofferenti psichici che hanno bisogno di una presenza integratrice per evitare l'istituzionalizzazione; persone con disturbi della personalità o comportamenti disordinati; in condizioni di salute precarie; alcolodipendenti; tossicodipendenti; barboni a cui nessuno pensa. Infine anziani non più in condizione di provvedere a sé e ai propri interessi.

<sup>30</sup> Questa tematica è presente in Cendon, Scozzafava e Rossi (2014), quindi nel gruppo di lavoro di Cendon, dove si ridice come le politiche sociali attribuiscono alla famiglia la gestione delle sue fragilità, richiamando il "familismo ambivalente" che per Chiara Saraceno indica l'affermazione del principio di rilevanza della famiglia accompagnato da una delega di compiti privi di supporti sostanziali. Mentre l'attuale condizione del Paese comporterebbe un'attivazione del cosiddetto welfare delle responsabilità condivise, dove la comunità dà risposte insieme ai servizi socio sanitari.

<sup>31</sup> Ricordiamo che la proposta è in attesa di approvazione (documento online senza pagina).

<sup>32</sup> Stato Vegetativo Persistente.

rapporti con i terzi [...] non beneficino *hic et nunc* (della presenza) di familiari efficienti e affezionati, né della disponibilità e/o generosità di amici e conoscenti [...] così da trovarsi, in definitiva, ostacolati in termini più o meno profondi per quanto concerne il governo quotidiano di sé (Cendon, 2008).<sup>33</sup>

Nel 2006 la Corte di Cassazione, con la sentenza 13584, aveva affermato che l'ambito di applicazione della legge non va determinato in base al grado di infermità o impossibilità del soggetto di provvedere ai propri interessi, ma sulla capacità dello strumento di adeguarsi alle sue esigenze. «La definizione di beneficiario presenta, dunque, confini alquanto aleatori» (AA.VV., 2012, p. 138).

Nel 2014, Cendon viene intervistato:

MV: E' corretta l'equivalenza beneficiario A.d.s. = ammalato? PC: Scorretta, molti beneficiari sono sani: ad es. i disabili fisici, i riluttanti, i paurosi, gli anziani sani impigriti, certi immigrati, i carcerati, i passivi cronici. MV: Quindi potrebbe beneficiare dell' A.d.s. anche un soggetto, perfettamente, sano? PC: Sì, se ha qualche difficoltà di tipo gestionale che gli complichino, comunque, l'accesso alla vita civile.

[...]

MV: Facciamo una ipotesi: se nel 2050 l'aspettativa di vita sarà di 120 anni, verosimilmente la maggior parte della popolazione necessiterà di un A.d.s., quali saranno allora gli scenari dell'istituto?

PC: Bisogna che il "territorio" diventi sempre più importante organizzativamente: associazioni, sportello, servizi, volontariato, terzo settore. Ieri: AdS = 80% giudice - 20% territorio; domani: l'inverso (Vorano, 2014).<sup>34</sup>

Entro questo ampliarsi esponenziale dell'utenza, dove sono le risorse? Cendon insiste sull'importanza del territorio. Cos'è il territorio? E in ogni caso, abbiamo traccia di cosa stia succedendo? Nel 2011 si dice:

Si tratta di promuovere la conoscenza di una legge ancora poco nota; offrire spunti per una riflessione ampia e generale sull'istituto dell'AdS e sui temi della cura e della tutela delle persone fragili. A parte qualche eccezione, v'è un generale disinteresse del Territorio all'argomento sebbene le stesse Leggi Regionali impegnino Regioni, Enti, Autorità a momenti strutturati per la diffusione della "cultura del sostegno" e della cittadinanza sociale ed il perseguimento delle finalità della Legge n. 6/2004 (Nicolao, 2011).<sup>35</sup>

La letteratura in ambito giuridico è abbondante; quella sulle esperienze scarsa. Troviamo un documento che deriva all'aver interpellato 28 AdS sulla loro esperienza. È il 2010, siamo a Bologna e provincia. Da un lato si dice che c'è difficoltà a promuovere l'istituto: è "poco conosciuto [e] stenta ad affermarsi", dall'altro l'impressione dei conduttori dei focus group è che gli AdS si sentano isolati e bisognosi di confronto, anche tra loro; meno gli AdS avvocati, che fanno riferimento all'unica competenza riconosciuta in questo contesto, la giuridica<sup>36</sup>. È chiaro che ci sarebbe bisogno di formazione, ma il documento non va oltre le categorie emozionali della solidarietà e si torna alle caratteristiche "naturalizzate" dei singoli: disponibilità, pazienza, motivazione, empatia, onestà. Appaiono alcune tracce di problemi di relazione, che sarebbe così interessante approfondire: si sente l'esigenza di mantenere la giusta distanza (dal beneficiario, dalla sua famiglia), di non essere troppo implicati (VolaBO, pp. 9-10).

## **Conclusioni**

Entro il valore della solidarietà, abbiamo ritrovato l'individuo acontestuale già rintracciato altrove, non solo alla base delle politiche per le categorie a rischio di emarginazione, ma anche della stessa democrazia (Paniccia, 2013). Nel discorso giuridico/costituzionale esplorato tramite l'istituto dell'AdS, l'individuo ha il potere dei diritti - che diventano immediatamente doveri verso la collettività - ma è denudato da quello del pensare e desiderare, che nella nostra ottica non esiste se non entro la relazione e i limiti del contesto. La sua auspicata autonomia diventa, nel riferimento alla capacità di intendere e di volere, un doveroso

---

<sup>33</sup> Rivista online senza pagina.

<sup>34</sup> Rivista online senza pagina.

<sup>35</sup> Rivista online senza pagina.

<sup>36</sup> C'erano avvocati, persone senza formazione specificata, familiari.

conformismo; i suoi desideri devono essere quelli attesi da chi in quel momento ha il potere di rappresentare la collettività e il dovere di tutelare sia quella che l'individuo (pensiamo al giudice, allo psichiatra, all'assistente sociale, per restare ai diagnostici citati). La coperta corta della medicalizzazione delle categorie a rischio di emarginazione interloquisce entro l'AdS con l'ottica giuridica, diversa ma coerente con essa. L'idea di "psicologia" premessa alle due ottiche, individualista e normalizzata, differisce profondamente da quella della nostra esperienza di ricerca e intervento, dove lavoriamo in funzione della domanda, sapendo che essa è possibile solo entro la relazione che recupera la polisemia dei vissuti. Nell'intervento contro l'emarginazione, la domanda è un organizzatore della relazione profondamente diverso dalla diagnosi. È aperta la questione di come interloquire utilmente con medicalizzazione e ottica giuridica, i principali riferimenti sui problemi di emarginazione, rispettando le divergenze e trovando modalità integrative. Ci aspettiamo qualche riposta anche dalla ricerca in corso sull'AdS, un ruolo molto interessante proprio perché attraversato da antinomie e conflitti.

### **Bibliografia**

- Ambrosini, G. (2004). *La Costituzione spiegata mia figlia* [The Constitution explained to my daughter]. Torino: Einaudi.
- AA.VV. (2012). *Tutela e amministrazione di sostegno* [Advocacy and special needs administration]. Padova: CEDAM.
- Berti, F. (2009). *L'amministrazione di sostegno: Aspetti giuridici e sociologici* [Special needs administrator: Legal and sociological issues]. Retrieved from: [www.altrodiritto.unifi.it](http://www.altrodiritto.unifi.it)
- Bifulco, R., Celotto, A., & Olivetti, M. (2006). (Eds.). *Commentario alla Costituzione* [Notes on the Constitution]. Milano: UTET.
- Calò, E. (2008). *Il testamento biologico tra diritto e anomia* [Living will between right and anomie]. Milano: IPSOA Wolters Kluwer.
- Carli, R. & Paniccia, R.M. (2011). *La cultura dei servizi di salute mentale in Italia* [The culture of mental health services in Italy]. Milano: FrancoAngeli.
- Cendon, P. (1987). *Le origini dell'amministrazione di sostegno* [The origins of special needs administration]. Retrieved from: [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)
- Cendon, P. (2007). *Rafforzamento dell'amministrazione di sostegno e Abrogazione dell'interdizione e dell'inabilitazione: Bozza Cendon 2007* [Enhancement of special needs administration and abrogation of debarment and disablement: Draft by Cendon 2007]. Retrieved from: [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)
- Cendon, P. (2008). *Non abbandonare, non mortificare* [No abandonment, no chagrin]. Relazione presentata al seminario "Tra la responsabilità di curarsi e il diritto alla cura", 20 giugno 2007, Roma. Retrieved from: [www.psychiatryonline.it](http://www.psychiatryonline.it)
- Cendon, P., Scozzafava, G., & Rossi, S. (2014). *Il giusto riconoscimento al ruolo del care giver* [The fair recognition of the caregiver's role]. Retrieved from: [www.academia.edu](http://www.academia.edu)
- Chiaravalle, S. (2012). *Una mongolfiera sopra il cielo di Trieste: Intervista al prof. Cendon* [A hot air balloon above the sky of Trieste: Interview with prof. Cendon]. Retrieved from: [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)
- Ferrando, G. (2010). L'amministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazioni [Special needs administrator in current implementations]. *Famiglie, persone, successioni*, 12, 836-848. Retrieved from: <http://people.unica.it/>
- Ordine regionale degli assistenti sociali della Lombardia (2014). *L'equo indennizzo nell'amministrazione di sostegno* [The fair compensation in special needs administration]. Retrieved from: <http://w3.ordineaslombardia.it/>

- Infantino, D. (2012). Liquidazione dell'A.d.s.: natura retributiva o indennitaria [Special needs administrator's severance pay: remuneration or compensation]. *Tigor: Rivista di Scienze della Comunicazione - A.IV, 2*, pp. 161-163. Retrieved from: [www.openstarts.units.it](http://www.openstarts.units.it)
- Masoni, R. (2009). *L'amministrazione di sostegno* [Special needs administrator]. Rimini: Maggioli.
- Napoli, E.V. (2009). *L'amministrazione di sostegno* [Special needs administrator]. Padova: Wolters Kluwer.
- Nicolao, C. (2010). *Amministrazione di sostegno: intervista a Paolo Cendon* [Special needs administrator: interview with Paolo Cendon]. Retrieved from: [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)
- Nicolao, C. (2011, 17th March). *Amministrazione di sostegno: ruolo dei Servizi Socio Sanitari* [Special needs administration: the role of socio-health services]. Retrieved from: <http://cartelle-esattoriali.diritto.it>
- Paniccia, R.M. (2013). Individuo e individualismo come categorie emozionali entro una cultura della convivenza che propone rischi di emarginazione [Individual and individualism as emotional categories within a culture of coexistence proposing risk of exclusion]. *Quaderni della Rivista di Psicologia Clinica, 2*, 26-37. Retrieved from: [www.rivistadipsicologiaclinica.it/Quaderni](http://www.rivistadipsicologiaclinica.it/Quaderni)
- Panofsky, E. (1992). *Tiziano: Problemi di iconografia* [Problems in Titian, Mostly Iconographic] (M. Folin, Trans.). Venezia: Marsilio (Original work published 1969).
- Pazè, P. (2004, 8th December). *L'amministrazione di sostegno* [Special needs administration]. Retrieved from: [www.altalex.com](http://www.altalex.com)
- Ramponi, L. (2014). *La difficile sfida delle amministrazioni di sostegno* [The difficult challenge of special needs administrations]. Retrieved from <http://www.questionegiustizia.it/>
- Rigamonti, R., Neugebauer, C., & Leimstädtner, G. (Eds) (2010). *Amministrazione di sostegno: domande e risposte / elaborazione*. Bolzano: Federazione per il sociale e la sanità Editore. Retrieved from <http://www.dsg.bz.it/download/136dextl5EJJP.pdf>
- Schiavello, A. (2013). La fine dell'età dei diritti [The end of the age of rights]. *Etica & Politica / Ethics & Politics, XV(1)*, 120-145. Retrieved from: [www.units.it](http://www.units.it)
- Sinatra, D. (2011). *Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione: la difficile coesistenza* [Special needs administrator, debarment and disablement: the difficult coexistence]. Retrieved from: [www.diritto.it](http://www.diritto.it)
- Tagliaferri, C. (2010). *L'amministrazione di sostegno: nell'interpretazione della giurisprudenza* [Special needs administration: on legal interpretation]. Piacenza: Celt.
- Vorano, M. (2014). *L'amministrazione di sostegno, intervista a Paolo Cendon* [Special needs administrator: interview with Paolo Cendon]. Retrieved from: [www.personaedanno.it](http://www.personaedanno.it)
- VolaBO (2010). *Dalla voce degli amministratori di sostegno: Indagine sulle opinioni e sui bisogni degli Amministratori di Sostegno del territorio della provincia Bologna* [From special needs administrators' voices: Survey on opinions and needs of Special Needs Administrators from the province of Bologna]. Bologna: VolaBO. Retrieved from: [www.volabo.it](http://www.volabo.it)